



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali

Oggetto: Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Indicazioni sull'accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio e limite ordinamentale.

La legge 30 Dicembre 2024, n. 207, cosiddetta legge di Bilancio per il 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024, è intervenuta su vari profili attinenti all'accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio per il personale amministrativo.

L'art. 1 comma 165 della legge succitata testualmente recita: *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”*

Su tali aspetti è successivamente intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva 21 gennaio 2025 che ha fissato i seguenti criteri:

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte "datoriale" il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neo assunti e quelle riconducibile ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione nel merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento),
- condiziona il trattenimento al consenso dell'interessato.

Inoltre, stante l'esiguità delle risorse a disposizione, ai fini del ricorso all'istituto in oggetto, si dovrà considerare che la base di calcolo, per l'individuazione del limite massimo del 10%, così come previsto dalla legge di Bilancio, è quella relativa alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative.

Stante quanto sopra riportato, al fine di poter adeguatamente dare riscontro alle richieste di trattenimento in considerazione dei limiti previsti e rappresentati, si chiede agli Uffici in indirizzo di voler indicare i dipendenti che necessariamente si prevede di poter mantenere in servizio nel 2025, indicando per ciascuno la data di pensionamento, dati anagrafici, qualifica professionale, mansioni svolte e il prospetto di valutazione dei risultati.

Giova, inoltre, rammentare che come appositamente specificato dalla direttiva 21 gennaio 2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fa esplicito riferimento alla necessità dell'Amministrazione di poter continuare ad avvalersi del personale prossimo alla quiescenza e conseguentemente attribuisce esclusivamente alla parte "datoriale" il potere di individuare i dipendenti di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio non attribuendo al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio, non verranno prese in considerazione le istanze avanzate in tal senso dai dipendenti. A tal riguardo si precisa inoltre che qualsiasi richiesta di informazione sullo stato di avanzamento della richiesta dovrà pervenire esclusivamente, in modo formale, dalla struttura di riferimento nella quale presta servizio il dipendente.

Questa Amministrazione, dovendo tener conto delle prossime stabilizzazioni del personale da realizzarsi nell'anno 2026, si riserva la possibilità effettiva di trattenere in servizio il personale, nonché la durata del trattenimento stesso, che potrà consistere in un periodo inferiore all'anno in quanto commisurabile "caso per caso, in termini congruenti all'esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni" (cfr. direttiva 21 gennaio 2025 già citata).

Si prega di voler fornire tali comunicazioni entro e non oltre la data del 30 giugno corrente anno alla mail dedicata dgpersonale.dog@giustizia.it.

Le SSVV sono invitate a voler dare diffusione della presente agli uffici del proprio distretto.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Roma, 11 giugno 2025

Il Capo Dipartimento
Lina Di Domenico

